

Concorso

MINISTERO dell'**INTERNO**

1248 Funzionari

150 Funzionari
linguistici
(cod. F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, F.7, F.8, F.9)

Manuale integrativo con le
materie specifiche del profilo
TEORIA e QUIZ COMMENTATI

per la **prova scritta e orale**

NLD
CONCORSI

Capitolo 1

Gli stranieri

SOMMARIO:

1. Nozioni. - 1.1. La condizione giuridica dello straniero. - 2. L'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana. - 2.1. I modi di acquisto della cittadinanza italiana. - 2.2. I casi di perdita della cittadinanza italiana. - 2.3. Il riacquisto della cittadinanza. - 2.4. Decadenza dalla e rinuncia alla cittadinanza. - 2.5. Giurisdizione. - 3. Gli Enti competenti in materia di stranieri. - 3.1. Lo Sportello Unico per l'immigrazione. - 3.2. La Questura. - 4. L'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio della Repubblica. - 4.1. Le modalità di ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano. - 4.2. Il visto di ingresso. - 4.2.1. Il "Visto Schengen". - 4.2.2. Il Visto a validità territoriale limitata. - 4.2.3. Il "Visto nazionale". - 4.2.4. Caratteri dei visti e Autorità competenti al loro rilascio. - 4.2.5. Gli impedimenti al rilascio del visto. - 4.2.6. I motivi e gli scopi del visto. - 4.2.7. La durata del visto. - 4.3. Il sistema delle quote. - 4.4. La dimostrazione dei mezzi di sussistenza economica. - 4.5. I titoli di soggiorno. - 4.5.1. Il permesso di soggiorno. - 4.5.2. I minori stranieri non accompagnati. - 4.5.3. La ricevuta di dichiarazione di soggiorno. - 4.5.4. Il permesso di soggiorno Carta Blu UE. - 4.5.5. Il permesso di soggiorno per casi speciali. - 4.5.6. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. - 4.5.7. Il ricongiungimento familiare. - 4.5.8. Il permesso per motivi di lavoro. - 4.5.8.1. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro: il contratto di soggiorno. - 4.5.8.2. Le vicende del rapporto: la perdita del lavoro. - 5. L'uscita degli stranieri extracomunitari dall'Italia. - 5.1. Le ipotesi di "uscita forzata" dello straniero extracomunitario dal territorio dello Stato. - 5.2. Il respingimento. - 5.3. L'espulsione. - 5.3.1. L'espulsione amministrativa. - 5.3.2. L'espulsione giudiziaria. - 5.3.3. I Programmi di rimpatrio assistito. - 6. La circolazione dei cittadini comunitari. - 6.1. La libera circolazione nel diritto dell'Unione europea. - 6.2. Il controllo alle frontiere. - 7. La protezione internazionale e la protezione sussidiaria. - 7.1. Nozione di "rifugiato". - 7.2. Le novità introdotte dalla Legge 132/2018. - 8. Le conseguenze a livello amministrativo e penale in caso di violazione della normativa sull'immigrazione. - 8.1. Le sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa sull'immigrazione. - 8.2. Le sanzioni penali in caso di violazione della normativa sull'immigrazione. - 8.2.1. Le fattispecie inerenti all'ingresso dello straniero in Italia: il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e l'ingresso e soggiorno illegale. - 8.2.2. Le fattispecie inerenti alla permanenza dello straniero in Italia. - 8.2.3. Le fattispecie inerenti all'espulsione dello straniero. - 8.2.4. Le fattispecie inerenti alle discriminazioni dello straniero. - 8.2.5. Le fattispecie inerenti al mondo del lavoro.

1. Nozioni

Per **straniero** si intende colui che è privo della cittadinanza italiana.

Considerata la generalità della definizione, è possibile individuare sette categorie di stranieri:

- **italiani non appartenenti alla Repubblica**, i quali pur essendo, per lingua, origini, tradizione o cultura di **nazionalità italiana** non possiedono la cittadinanza, non avendola mai avuta, oppure avendola successivamente perduta per una delle cause previste dalla legge. Questa nozione ha un fondamento di diritto positivo, rinvenibile nell'**art. 51, co. II, Cost.**, che consente di parificare gli italiani non appartenenti alla Repubblica ai cittadini, ai fini dell'ammissione ai **pubblici uffici** e alle **cariche elettive**;
- **cittadini di Stati membri dell'Unione europea**, i quali, secondo quanto previsto dall'**art. 9, par. 1, TUE**, possiedono la **cittadinanza europea**, che li eleva al rango di soggetti del diritto dell'Unione europea, con tutti i diritti e le prerogative che ne derivano (si veda la **sentenza "Van Gend & Loos", 5 febbraio 1963, causa C-26/62, della Corte di giustizia dell'Unione europea**). In particolare, i cittadini europei godono, al contrario di tutti gli altri stranieri, di alcuni diritti politici, quali soprattutto i diritti di **elettorato attivo e passivo** alle elezioni

comunalmente e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo rappresentativi dello Stato membro in cui risiedono, anche se diverso da quello di nazionalità (**art. 20, par. 2, lett. b, TFUE**), nonché il diritto di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'Unione Europea e di non essere discriminati in base alla loro nazionalità;

- **i richiedenti asilo**, definibili alla stregua dell'**art. 10, co. III, Cost.**, il quale prevede che «... *lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge*»;
- **i rifugiati**, definiti dall'art. 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951 e resa esecutiva in Italia con la L. 24 luglio 1954, n. 722, i quali godono del diritto alla **protezione internazionale**;
- **gli apolidi**, i quali sono privi della cittadinanza italiana e della cittadinanza di qualsiasi altro Stato. Lo *status* giuridico di questi soggetti è regolato dall'**art. 16** della "**legge sulla cittadinanza**" (**L. 5 febbraio 1992, n. 91**), il quale riconosce loro i diritti civili, imponendo però al contempo, a differenza di quanto accade per i cittadini stranieri e in ragione della mancata connessione con alcuno Stato estero, gli obblighi militari, ivi incluso quindi l'obbligo di leva (si veda il co. 1). Il co. 2 della medesima disposizione stabilisce, poi, che gli stranieri che siano stati riconosciuti come **rifugiati** hanno un identico *status*, fatta eccezione proprio per gli obblighi militari;
- **gli stranieri extracomunitari regolari**, cui si applica integralmente il regime giuridico degli stranieri, a partire dall'**art. 16 disp. prel. c.c.**, che pone il c.d. "**principio di reciprocità**";
- **gli stranieri extracomunitari irregolari**, cui sono viceversa riconosciuti unicamente i diritti e le libertà fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione repubblicana e dalle Convenzioni internazionali, ad esclusione pertanto della generalità dei diritti civili riconosciuti ai cittadini italiani e agli stranieri regolari (**art. 2, comma 1, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**, c.d. "**Testo unico sull'immigrazione**", TUI).

► 1.1. La condizione giuridica dello straniero

La **condizione dello straniero** e la disciplina ad esso applicabile sono definiti, in via generale, dall'**art. 10 Cost.**, il quale stabilisce che questa è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha **diritto d'asilo** nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Inoltre, il disposto costituzionale prevede che non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Allo straniero sono riconosciuti i diritti fondamentali sanciti dall'**art. 2 Cost.**, in quanto "diritti umani" non legati alla cittadinanza, vale a dire alla comunità nazionale di appartenenza.

La competenza legislativa esclusiva in materia diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e immigrazione è affidata allo Stato (**art. 117, II co., lett. a) e b), Cost.**).

Il Legislatore ordinario ha quindi introdotto una serie di ulteriori disposizioni che regolano la condizione giuridica dello straniero, in attuazione dei principi costituzionali.

Le principali sono:

- a) il **D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286** e successive modifiche, recante per l'appunto il predetto "**Testo unico sull'immigrazione**" (TUI), recentemente rivisto e modificato dal **D.lgs. 11 maggio 2018, n. 71**, dalla **L. 11 gennaio 2018, n. 3** e dalla **L. 23 dicembre 2021, n. 238**;
- b) il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modifiche, vale a dire il "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- c) la **L. 13 aprile 2017, n. 46**, che contiene misure urgenti per il contrasto del crescente fenomeno dell'**immigrazione illegale e clandestina**, in una con la semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure di riconoscimento della **protezione internazionale**, con la soppressione del grado di appello avverso le sentenze di diniego e con l'introduzione di nuove sezioni specializzate presso i tribunali. La legge ha poi modificato le condizioni di accoglienza

degli stranieri irregolari, sostituendo i preesistenti CIE con i cc.dd. “**Centri di permanenza per il rimpatrio**” (CPR).

2. L’acquisto e la perdita della cittadinanza italiana

► 2.1. I modi di acquisto della cittadinanza italiana

Al fine di delimitare compiutamente la nozione di straniero che si è venuta sopra delineando, occorre verificare le **modalità di acquisto e di perdita della cittadinanza italiana**.

Entrambe sono principalmente previste e regolate dalla succitata **L. n. 91 del 1992**.

In primo luogo, la cittadinanza italiana può acquistarsi:

- per **nascita da genitori** dei quali almeno uno abbia la cittadinanza italiana, a prescindere dal luogo di nascita (c.d. *ius sanguinis*, art. 1, comma 1, lett. a). Alla nascita viene equiparata **l’adozione del minore**;
- per nascita in territorio italiano da **genitori ignoti o apolidi** ovvero da genitori che, in base alla loro legge nazionale, **non possono trasmettere la propria cittadinanza** ai figli (c.d. *ius soli*, art. 1, co. 1, lett. b);
- se si tratta di straniero o apolide di cui **almeno uno dei genitori o almeno uno degli ascendenti in linea retta sia o sia stato cittadino italiano per nascita**, in caso di prestazione del servizio militare, di assunzione di un pubblico impiego ovvero di richiesta presentata entro l’anno successivo al raggiungimento della maggiore età, purché si sia risieduto legalmente e ininterrottamente, per almeno due anni, nel territorio della Repubblica (art. 4, co. 1);
- se si tratta di straniero che **abbia risieduto ininterrottamente nel territorio della Repubblica sino al compimento della maggiore età** e abbia dichiarato di voler acquistare la cittadinanza entro un anno da questa data (art. 4, co. 2);
- per **matrimonio** con un cittadino italiano, ove, dopo il matrimonio, si sia risieduto legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni ovvero, in caso di residenza all’estero al momento della celebrazione, per almeno tre anni, senza che siano intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di prole. Si tratta di prescrizioni volte a contenere il fenomeno dei cc.dd. “**matrimoni di comodo**” (art. 5);
- al ricorrere di uno degli **speciali meriti** o di una delle **particolari situazioni** di cui all’art. 9, che denotano la già avvenuta maturazione di uno spirito di appartenenza alla comunità nazionale tale da consentire l’acquisto della cittadinanza.

L’acquisto avviene:

- *ipso iure*, nei primi tre casi, senza che si renda necessaria alcuna determinazione amministrativa;
- con **decreto del Ministro dell’interno**, nel quarto caso (art. 7);
- con **decreto del Presidente della Repubblica**, sentito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell’interno, nell’ultima ipotesi (art. 9, co. 2).

Il nuovo **art. 9.1 L. 91/1992**, recentemente introdotto dal **D.L. 4 ottobre 2018, n.113** (c.d. **Decreto “Salvini”**), nelle ipotesi di cui agli artt. 5 e 9, subordina l’acquisto della cittadinanza al possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, di livello non inferiore al B1 del sistema internazionale di certificazione.

► 2.2. I casi di perdita della cittadinanza italiana

Per converso, la cittadinanza italiana può perdersi in caso di:

- **accettazione di un impiego pubblico o di una carica pubblica** da uno Stato straniero ovvero da un ente internazionale di cui l’Italia non sia parte, nonché in caso di **prestazione del servizio militare** in favore di uno Stato straniero, ove **non abbia ottemperato all’intimazione**, rivoltagli dal Governo italiano, di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio (art. 12, co. 1);
- **accettazione o mancato abbandono di un ufficio o di una carica pubblica** presso uno Stato estero ovvero **prestazione del servizio militare** per uno Stato estero ovvero **acquisto volontario**

della cittadinanza di uno Stato estero in pendenza di uno **stato di guerra** tra quest'ultimo e l'Italia, alla cessazione del medesimo stato di guerra (art. 12, co. 2);

- **revoca dell'adozione**, salvo che l'adottato non abbia altra cittadinanza straniera né la riacquisti per effetto della revoca (art. 3, co. 3);
- **condanna definitiva per uno dei gravi reati** di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4), c.p.p. ovvero di cui agli artt. 270-ter o 270-quinquies.2 c.p., ove la cittadinanza fosse stata acquistata non per nascita, bensì ai sensi degli artt. 4, co. 2, 5 o 9 della stessa L. n. 91 del 1992 (art. 10-*bis*).

In quest'ultima ipotesi si parla più propriamente di **revoca della cittadinanza**, disposta con **decreto del Presidente della Repubblica**, su proposta del Ministro dell'interno.

La cittadinanza non può invece essere perduta per **motivi politici**, secondo quanto prescritto dall'**art. 21 Cost.**

Non importa perdita della cittadinanza italiana neppure l'acquisto o il mantenimento di una cittadinanza straniera. L'ordinamento italiano, infatti, non prevede un **regime di esclusività** della cittadinanza nazionale. Tuttavia, alla stregua del diritto italiano, questi avrà lo *status* giuridico del cittadino e non quello dello straniero.

► 2.3. Il riacquisto della cittadinanza

In caso di perdita, ma non in caso di revoca, la cittadinanza può essere **riacquistata** (art. 13) se:

- si presta servizio militare per la Repubblica italiana e si dichiara di volerla riacquistare;
- si assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, dichiarando di volerla riacquistare;
- si dichiara di volerla riacquistare e si stabilisce, entro un anno, la residenza legale nel territorio della Repubblica;
- si sia risieduto legalmente e ininterrottamente per un anno nel territorio della Repubblica, salvo rinuncia entro lo stesso termine;
- se, ove la cittadinanza sia stata persa per non aver ottemperato all'ordine di lasciare un ufficio, una carica o il servizio militare all'estero, si sia stabilita la residenza legale nel territorio della Repubblica da almeno due anni ininterrotti, si provi di aver lasciato l'ufficio, la carica o il servizio militare all'estero e si manifesti la volontà di riacquisto.

Una speciale forma di riacquisto della cittadinanza è prevista dall'**art. 17-*bis* della L. n. 91 del 1992**, in favore di coloro i quali siano stati, in passato, cittadini italiani residenti nelle aree cedute alla ex Jugoslavia con il Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, nonché alle persone di lingua o cultura italiana che siano discendenti in linea retta di tali soggetti. Si tratta di una speciale categoria di **italiani non appartenenti alla Repubblica**, per i quali si prevede un procedimento semplificato e sostanzialmente vincolato, alla stregua del successivo art. 17-*ter*.

► 2.4. Decadenza dalla e rinuncia alla cittadinanza

Diversa dalla perdita o dalla revoca della cittadinanza è l'ipotesi contemplata dall'**art. 10 della L. n. 91 del 1992**, la quale contempla una **decadenza *ex tunc***. Si prevede infatti che il decreto di concessione della cittadinanza a chi non l'abbia acquistata per nascita non produce alcun effetto se non è seguito, entro sei mesi, dalla prestazione di un **giuramento** di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

L'art. 11 regola poi la **rinuncia alla cittadinanza**, ammessa solo ove il rinunciante abbia almeno un'altra cittadinanza e risieda o stabilisca la propria sede all'estero. Diversamente, la cittadinanza è uno *status* **indisponibile** e **irrinunciabile**, volendo l'ordinamento evitare che si possa rimanere privi di alcuna cittadinanza ovvero che si rinunci alla cittadinanza pur risiedendo in territorio nazionale, magari al fine di sottrarsi ad alcuni obblighi, *in primis* agli obblighi militari.

► 2.5. Giurisdizione

La **giurisdizione** in materia di riconoscimento della cittadinanza, nonché di impugnazione degli eventuali provvedimenti di diniego, perdita o revoca, spetta, per pacifico orientamento, al **Giudice ordinario**, stante il rango di diritto fondamentale e irrinunciabile del diritto in questione, che ne